

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3962) .....	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	4, 5
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3, 4
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> ....	4, 5
Sinatra Alberto .....	4

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,20.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3962).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1989.

Su tale disegno di legge riferirò io stesso.

L'articolo 4 della legge n. 952 del 1977 dispone che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sul pubblico registro automobilistico deve essere prodotta, tra l'altro, al competente ufficio del pubblico registro automobilistico, la relativa scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale, ovvero scrittura privata in originale con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio.

La stessa norma dispone inoltre che uno degli originali, o la copia della scrittura privata medesima, sia trasmessa dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile: ciò al fine di rispettare il principio della doppia conservazione degli atti, presente nel nostro ordinamento.

Tuttavia, tale regime determina la custodia degli atti in parola per un periodo di tempo — cento anni — che appare ingiustificato ed eccessivo. Pertanto, con il provvedimento in discussione, il Governo propone di ridurre il suddetto periodo a dieci anni, in considerazione di evidenti motivi di ordine giuridico e pratico, chiaramente indicati nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo.

La II Commissione del Senato ha approvato il provvedimento all'unanimità, senza introdurre alcuna modifica rispetto al testo dell'articolo unico dell'originario disegno di legge governativo.

La V Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Pertanto, propongo di approvare il provvedimento nel testo del Senato.

Tuttavia, ritengo di dover richiedere esplicita conferma al rappresentante del Governo dell'esattezza del richiamo, contenuto nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, alla procedura definita « d'eliminazione » prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409. Una precisazione si impone, in quanto il citato decreto del Presidente della Repubblica sembrerebbe unicamente prevedere, all'articolo 26, una procedura di « scarto ». Tra l'altro, tale procedura non prevede l'automatismo della eliminazione, come sembrerebbe

evincersi dal disegno di legge al nostro esame, ma la facoltà, attribuita al ministro dell'interno, su parere conforme di una specifica commissione, di « scartare » documenti conservati negli archivi dello Stato. Non appare ben chiaro se è quest'ultima od altra la procedura cui il disegno di legge intende riferirsi.

Pertanto, ritengo necessario che il Governo chiarisca questo aspetto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
VIRGINIO ROGNONI

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Preciso che la procedura di eliminazione cui fa riferimento l'articolo unico del disegno di legge è quella prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963. Esiste una commissione per la conservazione degli atti che, dopo aver effettuato una verifica, propone gli scarti, una volta decorsi i termini di conservazione degli atti medesimi. In base al parere di tale commissione, il Ministero dell'interno dispone lo scarto degli atti i cui termini siano decorsi. Pertanto, il richiamo contenuto nel disegno di legge n. 3962 è corretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALBERTO SINATRA. Signor presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo ascoltato dall'onorevole Mastrantuono, la legge n. 952 del 1977 dispone che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sul pubblico registro automobilistico deve essere prodotta, al competente ufficio del pubblico registro automobilistico, la relativa scrittura privata, che successivamente viene trasmessa al competente archivio notarile. Ciò per rispettare il principio della conservazione degli atti. Tale regime legislativo determina la conservazione degli atti in questione

per un periodo di tempo di cento anni, che appare spropositato rispetto ai normali tempi di custodia. Il provvedimento in questione mira a ridurre tale periodo a dieci anni, per motivi di ordine pratico e giuridico.

L'unico problema sorge dal testo dell'articolo unico, che prevede l'eliminazione « con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ». Ma l'articolo 26 di tale disposizione legislativa non prevede una procedura obbligatoria, bensì una facoltà, che a mio avviso dovrebbe essere superata. Pertanto, sarebbe opportuno modificare l'articolo unico nel senso di prevedere l'eliminazione delle copie decorsi dieci anni dalla trasmissione; si potrebbe rinviare la disciplina della procedura di eliminazione ad un successivo decreto ministeriale di competenza del dicastero dell'interno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché ho registrato alcune perplessità da parte del relatore e dello stesso rappresentante del Governo, sottopongo alla vostra attenzione l'opportunità di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione, al fine di superare tali incertezze e acquisire un quadro di conoscenza più corretto e puntuale.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Condivido il suo orientamento, signor presidente. Ritengo che dovremmo agire nel senso indicato dal collega Sinatra, e che io avevo adombrato nella relazione. È vero che la procedura di scarto è unica. Tuttavia, se una legge prevede l'eliminazione di determinati documenti, occorre evitare di appesantire le procedure. Ritengo che si dovrebbe specificare che l'originale e le copie sono eliminate decorsi dieci anni dalla trasmissione. In sostanza, dovremmo stabilire un principio automatico; sarà poi il Ministero dell'interno a disporre, con proprio decreto, le modalità di attuazione di tale procedura.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel dichiarare che il Governo non si oppone al rinvio, ribadisco che lo scopo del disegno di legge è quello di ridurre il termine di conservazione previsto dall'attuale legislazione da cento a dieci anni, senza nulla innovare per quanto riguarda la procedura di eliminazione. Tuttavia, il rinvio consentirà di approfondire la questione al fine di rendere la procedura più snella, qualora si ritenesse opportuno.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 20 febbraio 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO